



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO

Il giudice del lavoro Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 14.04.2026, svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento

tra

VASILE Maria Giuseppa (C.F. VSLMGS45C52E381V), rappresentata e difesa dall'avv. Michelina MOFFA, presso il cui studio sito in Riccia, alla via Casale n.24 è elettivamente domiciliata

RICORRENTE

e

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n.21, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo NUCCIARONE e Antonella TESTA, elettivamente domiciliato alla via Zurlo n.11

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 3.03.2025, VASILE Maria Giuseppa impugnava: il provvedimento di ricalcolo della pensione cat. VRS n.48003293 del 20.03.2024, rif. n.2034941700036; il successivo provvedimento di ricalcolo della medesima pensione del

08.04.2024, rif.n. 9034000041784; la nota del 27.03.2024, avente ad oggetto il recupero di somme indebitamente percepite sulla pensione cat.VRS n.48003293, nonché la nota del 22.04.2024, avente ad oggetto l'accertamento di somme indebitamente percepite sulla stessa pensione.

La ricorrente esponeva: di essere titolare della pensione INPS cat. VRS n.48003293, qualificata come pensione di vecchiaia e anzianità, liquidata a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in regime internazionale;

di percepire pensioni estere, corrisposte dagli enti del Canada e del Québec, e di avere sempre indicato i relativi importi nelle proprie dichiarazioni fiscali annuali, così da escludere qualsivoglia intento doloso o di occultamento.

che l'INPS, a seguito dell'acquisizione degli importi delle pensioni estere dirette e di reversibilità ad ella corrisposte, provvedeva alla rideterminazione della pensione italiana, ritenendo che l'integrazione al minimo della pensione italiana fosse stata corrisposta in misura non dovuta;

da tale rideterminazione, ad avviso dell'INPS, erano scaturiti due indebiti: un primo indebito di euro 3.498,20 ed un secondo indebito di euro 12.428,80, per complessivi euro 15.927,00.

La ricorrente evidenziava altresì che, a decorrere dalla mensilità di maggio 2024, l'INPS aveva eliminato l'integrazione al minimo rateo pensionistico, con riduzione dell'importo lordo mensile da euro 334,46 ad euro 226,58, continuando -al contempo- ad operarle una trattenuta di euro 50,00 mensili a titolo di recupero indebito.

Sottolineava il contenuto particolarmente gravoso della nota del 22.04.2024, con la quale l'Istituto intimava il pagamento di euro 12.428,80, entro trenta giorni, deducendo il rilevante impatto economico di tale richiesta.

Ricordava di avere proposto ricorso amministrativo in data 16.07.2024, evidenziando la propria buona fede, l'affidamento ingenerato dall'erogazione, protrattasi nel tempo, e la piena conoscibilità, da parte dell'INPS, dei redditi esteri da lei percepiti, in quanto regolarmente indicati nelle annuali dichiarazioni dei redditi, aggiungendo che il ricorso amministrativo era stato rigettato con deliberazione del 24.10.2024, sul rilievo che i debiti derivavano dal ricalcolo della quota di integrazione al trattamento minimo per aggiornamento del pro rata estero, ai sensi della legge n.335/1995, e che, per tale tipologia di pensioni in regime

internazionale, sussisteva uno specifico obbligo dichiarativo annuale del pensionato, mediante modello 335/AGG e modello RED, non potendo l'indebito essere oggetto di sanatoria.

Sosteneva che la pretesa restitutoria dell'INPS era illegittima, perché l'integrazione al minimo aveva natura assistenziale e, come tale, era assoggettata al regime dell'indebito assistenziale per sopravvenuta carenza del requisito reddituale; insisteva sulla propria buona fede, affermando che i redditi esteri erano conosciuti o comunque conoscibili dall'INPS attraverso le banche dati relative alle dichiarazioni dei redditi.

Concludeva chiedendo di dichiararsi non dovuta alcuna somma a titolo di indebito e di accertare l'illegittimità del recupero delle somme maturate e riscosse in buona fede da essa ricorrente.

Si costituiva l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso; ricostruiva preliminarmente la vicenda amministrativa, deducendo che la pensione percepita dalla ricorrente era una pensione di vecchiaia liquidata in regime di convenzione internazionale, alla quale si affiancavano trattamenti pensionistici esteri corrisposti dal Canada e dal Québec; osservava che la ricorrente, malgrado lo specifico obbligo su di essa gravante, non aveva mai provveduto alla comunicazione dei dati afferenti le prestazioni estere in godimento e che, dalle verifiche eseguite, era stato appurato un sensibile aumento del pro-rata estero percepito dalla VASILE sia dal Canada e sia dal Québec; nello specifico, come rilevabile dalle comunicazioni degli Organismi esteri, sia la pensione estera erogata dal Canada che quella erogata dal Québec erano progressivamente aumentate nel corso degli anni e, infatti, con comunicazione pervenuta il 13.02.2023, l'organismo canadese certificava che la pensione di vecchiaia canadese era aumentata fino a \$ 397,07 mensili nel 2023, riportando nel contempo gli aumenti della prestazione anno per anno e, con comunicazione del 25.10.2023, l'organismo erogatore del Québec certificava l'aumento della sola pensione di anzianità in godimento a \$ 400,30 mensili nel 2023, pure riportando i vari aumenti annuali.

L'INPS evidenziava che, in ragione di tali certificazioni, aveva provveduto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia della ricorrente con le note del 21.03.2024, in cui si era tenuto conto dell'aumento del pro-rata canadese, e del 9.04.2024, in cui era stato considerato l'aumento del pro-rata del Québec.

Rilevava che la fattispecie non era sussumibile nell'indebito assistenziale, ma ricadeva nella disciplina speciale di cui all'art.8 della Legge n.153/1969, come modificato dall'art.3, comma 14, della Legge n.335/1995, che prevedeva il ricalcolo annuale dell'integrazione al minimo in funzione delle variazioni dei trattamenti esteri e consentiva il recupero delle somme eccedenti, ai sensi dell'art.11 della Legge n.155/1981. L'ente sosteneva che la mera dichiarazione fiscale dei redditi non era da valutarsi equipollente al corretto assolvimento degli obblighi informativi in sede previdenziale e chiedeva il rigetto del ricorso.

La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.

1.La domanda è infondata e va rigettata.

2.Occorre esaminare il quadro normativo di riferimento, il quale è costituito, in primo luogo, dall'art.8 l. n.153/1969, nel testo modificato dall'art.3, comma 14, l.n.335/1995. Tale disposizione prevede che, ai fini dell'integrazione al trattamento minimo, debba tenersi conto anche dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto da organismi esteri di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale. La stessa norma dispone, inoltre, che detta integrazione sia annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni dei trattamenti pensionistici esteri e che, ove le operazioni di adeguamento abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sia effettuato ai sensi dell'art.11 l.n.155/1981. L'ultimo comma dell'art.8 prevede, altresì, che l'integrazione corrisposta sulla base di certificazione provvisoria dell'ente estero sia riassorbita in relazione agli importi di pro-rata corrisposti dall'organismo estero.

L'art. 11 l. n. 155/1981 stabilisce, inoltre, che: *"L'Istituto nazionale della previdenza sociale può effettuare recuperi in deroga ai limiti di cui all'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche quando trattasi di somme corrisposte in più, nelle operazioni di adeguamento periodico di pensioni in regime internazionale."*

Dalle norme innanzi richiamate emerge con chiarezza che i provvedimenti di liquidazione e/o ricostituzione delle pensioni liquidate con il cumulo della contribuzione estera, in applicazione dell'art. 8 della L. n.153/69 e in applicazione dell'art. 11 della L. n.155/81, sono caratterizzati dal riconoscimento provvisorio di somme corrisposte a titolo di integrazione al minimo e subiscono ricalcoli dovuti alle comunicazioni di aggiornamento del pro-rata estero.

Ne consegue che la disciplina applicabile alla fattispecie è una disciplina legale, espressamente dettata per l'integrazione al minimo delle pensioni liquidate in regime internazionale, nella quale il trattamento estero rileva ed incide direttamente ai fini della misura della prestazione italiana e il recupero delle somme corrisposte in eccedenza costituisce sviluppo fisiologico del meccanismo di riliquidazione.

In tale contesto va opportunamente richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass.civ, sez.lav., ord n.31994/2019), secondo cui la somma versata a titolo di integrazione al minimo della pensione liquidata dall'INPS e non più dovuta a seguito della liquidazione o del ricalcolo della pensione estera è ripetibile, in quanto tale ripetibilità discende dal particolare meccanismo liquidatorio previsto dall'art.8 l.n.153/1969 e dal carattere provvisorio dell'attribuzione dell'integrazione; la S.C., nello specifico, ha affermato che la ripetibilità non trova ostacolo nel fatto che l'integrazione sia stata inizialmente corrisposta dall'Istituto, poiché il relativo titolo attributivo è per legge suscettibile di riassorbimento in relazione ai pro-rata esteri. Il principio si pone in linea con i precedenti di legittimità che hanno qualificato come indebito oggettivo, ripetibile, le somme corrisposte a titolo di integrazione al minimo e successivamente riassorbite in relazione agli importi di pro-rata corrisposti dagli organismi esteri, sul rilievo che il titolo attributivo dell'integrazione ha, per espressa previsione legislativa, natura provvisoria.

Pertanto, non può trovare applicazione il diverso orientamento formatosi in tema di indebito assistenziale; invero - seppur la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale è ripetibile solo dal momento del provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo il dolo dell'accipiens o l'assenza di un ragionevole affidamento (cfr. ad es., Cassazione n.5606/2023)- si tratta, tuttavia, di orientamento riferito ad un diverso ambito applicativo, concernente prestazioni assistenziali o prestazioni collegate al reddito in assenza di una diversa disciplina speciale.

La fattispecie oggetto di causa è invece normativamente regolata dagli artt. 8 L.n.153/1969 e 11 L. n. 155/1981, che disciplinano in modo specifico il ricalcolo dell'integrazione al minimo nelle pensioni in regime internazionale ed il recupero delle somme corrisposte in eccedenza.

3. Tanto premesso, dagli atti risulta che la ricorrente era titolare della pensione INPS cat. VRS n.48003293, liquidata in regime internazionale, e che percepiva altresì trattamenti

pensionistici esteri erogati da organismi previdenziali del Canada e del Québec. Risulta, inoltre, che l'INPS, con provvedimento del 21.03.2024, effettuava la riliquidazione della pensione con decorrenza dall'1.04.2014, indicando quale causale l'aggiornamento della prestazione estera, ai sensi dell'art.3, comma 14, L.n.335/1995, dato che, come documentato dall'Istituto, si era verificato un aumento del pro-rata estero; all'esito di tale riliquidazione, il debito accertato, per il periodo dall'01.04.2014 al 30.04.2024, era pari ad euro 3.498,20; veniva quindi effettuata una rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo.

Risulta poi che, con successivo provvedimento dell'8.04.2024, l'Istituto provvedeva ad ulteriore ricostituzione della medesima pensione, con decorrenza dall'1.05.2014, indicando quale causale l'aggiornamento della prestazione estera "old age Canada retirement Québec". Dal relativo prospetto emerge che, a decorrere dal maggio 2012, non risultava più attribuita alcuna integrazione al trattamento minimo, per superamento dei limiti di legge (cfr. allegato con indicazione dei limiti di legge, depositato con la comparsa di costituzione dell'INPS), e che, per il periodo dall'1.05.2014 al 30.04.2024, veniva accertato un indebito di euro 12.428,20.

Occorre, peraltro, precisare che i due importi indicati nei provvedimenti del 20.03.2024 e dell'08.04.2024 non possono essere letti, sulla base degli atti acquisiti, come poste automaticamente cumulabili per l'intero periodo sovrapposto. Il secondo provvedimento ricostituzione, fondato sull'ulteriore acquisizione dei dati relativi al trattamento estero del Québec, si inserisce nella medesima sequenza di riliquidazione della pensione in regime internazionale e ridetermina il trattamento con decorrenza dall'1.05.2014, evidenziando che, da tale data, l'integrazione al minimo non spettava più.

Risulta, ancora, che l'INPS aveva richiesto agli enti esteri, in data 13.10.2022, la comunicazione degli importi delle pensioni erogate in favore della ricorrente dalla decorrenza originaria e che, nel successivo provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, i debiti derivanti dalle ricostituzioni del 20.03.2024 e dell'08.04.2024 erano stati motivati dal ricalcolo della quota di integrazione al trattamento minimo per aggiornamento del pro-rata estero, ai sensi della l. n. 335/1995. Nello stesso provvedimento si richiamavano, inoltre, l'obbligo di dichiarazione annuale delle prestazioni estere mediante modello 335/AGG e la comunicazione dei redditi tramite modello RED.

4. Applicando al caso in esame la normativa ed i principi richiamati al punto 2 di motivazione, il recupero operato dall'INPS in relazione a somme corrisposte in eccedenza a titolo di integrazione al trattamento minimo su pensione liquidata in regime internazionale deve ritenersi legittimo.

Invero, l'Istituto non ha proceduto ad una rivalutazione ex post dei presupposti reddituali di una prestazione assistenziale, ma ad una ricostituzione della pensione internazionale in dipendenza dell'aggiornamento dei trattamenti esteri rilevanti ai fini dell'integrazione al minimo.

Il provvedimento del 21.03.2024 attestava espressamente che il ricalcolo è stato disposto per aggiornamento della prestazione estera ai sensi dell'art.3, comma 14, l.n.335/1995 e precisa che, quanto all'anno 2024, permaneva una quota di integrazione corrisposta in via provvisoria, in attesa della definizione dell'importo della pensione estera; il successivo provvedimento dell'08.04.2024 attestava, poi, che il nuovo ricalcolo era scaturito dall'aggiornamento della prestazione estera "old age Canada retirement Québec", e il relativo prospetto mostra, in concreto, l'eliminazione dell'integrazione al minimo e la valorizzazione di entrambe le quote estere Canada e Québec. Si tratta, dunque, di una sequenza amministrativa coerente con il meccanismo legale di determinazione e aggiornamento del pro-rata estero e con il carattere non definitivo dell'integrazione al minimo in tale settore.

Né assume rilievo decisivo, in senso contrario, la circostanza che la ricorrente avesse dichiarato in sede fiscale i redditi provenienti da pensioni estere. Anche a voler prescindere dal fatto che la presente controversia non è regolata dal paradigma dell'indebito assistenziale, va valutato il fatto che la ricorrente, pur essendovi obbligata a norma dell'art. 35, comma 10 bis, del D.L. n.78/10, non aveva comunicato all'INPS i dati delle varie pensioni estere percepite con l'apposito modello RED; tale obbligo, per la peculiarità della prestazione in godimento (pensione in convenzione internazionale), non poteva ritenersi escluso dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico o 730), dato che tali dati non consentivano all'Istituto di rilevare l'esatto ammontare del pro-rata estero, in quanto nelle dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria non era presente l'indicazione della nazionalità dell'ente erogante, né era specificata la distinzione tra pensioni dirette e ai superstiti, mentre ai fini previdenziali tali informazioni erano necessarie (v. Circolare INPS n.195/15, punto 2.1, allegata dall'INPS).

La stessa scansione degli atti amministrativi - richiesta di dati agli enti esteri, successiva riliquidazione del marzo 2024, ulteriore riliquidazione dell'aprile 2024, richiamo espresso al modello 335/AGG e al recupero delle somme indebitamente corrisposte - conferma che la vicenda in esame si colloca interamente nell'ambito della normativa illustrata al punto 2.

5. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.

Le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, Barbara PREVIATI, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:

1. Rigetta il ricorso;

2. Condanna VASILE Maria Giuseppa al pagamento delle spese processuali in favore dell'INPS, spese che liquida in euro 1.865,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%.

Campobasso, 16.04.2026.

Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI